



VADEMECUM #SOS.OVER50

La presente vuole essere una guida di tutoraggio per coloro che hanno ricevuto “l’avviso di addebito” della sanzione amministrativa di €. 100,00 per la violazione dell’obbligo di vaccinazione incombente sino al 15 giugno 2022 a tutti i soggetti maggiori di anni 50 (rif. normativi: art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito con legge n. 76/2021 s.m.i.)

Il VADEMECUM è dedicato per i soggetti ULTRACINQUANTENNI che hanno scelto di NON VACCINARSI contro il COVID-19

Nonostante il vociere della nuova formazione governativa a guida centrodestra che negli ultimi mesi prometteva, già dalla campagna elettorale, di abrogare la famigerata sanzione agli over cinquantenni non vaccinati al 15 giugno 2022, ad oggi è stata prospettata solo una sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività di riscossione dei relativi importi.

Si tratta dell’approvazione di un emendamento in commissione giustizia del Senato che non è ancora confluito in un provvedimento approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In attesa che l’emendamento sia effettivamente approvato, però, la riscossione è iniziata, i termini decorrono e tutti coloro che hanno ricevuto la notifica (racc. a/r) dell’avviso di addebito per il pagamento della sanzione di 100,00 euro dovranno opportunamente, se hanno interesse, impugnare la sanzione notificata.

Fedeli alla nostra missione (“difendere il Popolo”) Avvocati Liberi resta al fianco dei cittadini che vogliono resistere contro gli attacchi alla libertà e ai diritti a causa di normative emergenziali -in assenza di emergenza- intollerabili, ingiustificate ed inique.

Per questo, facendo seguito al percorso di resistenza iniziato il 6 aprile 2022 con la pubblicazione delle strategie attendiste e dei fac-simile di risposta alla notifica dell’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio, si rende ora disponibile un modello di atto di impugnazione (compresivi degli allegati necessari) dell’avviso di addebito ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione da depositare presso l’ufficio del Giudice di Pace competente territorialmente (il giudice del luogo ove ha sede l’Ente impositore).

Tutti gli atti ed i documenti sono disponibili in download libero attraverso il seguente link <https://avvocatiliberi.legal/sos-over-50/>

L’articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 introduce una fattispecie impositiva e sanzionatoria del tutto nuova e dalle caratteristiche ibride che lasciano seri dubbi in



ordine alla tenuta di legittimità degli atti impositivi ed alla forma dell'atto introduttivo da utilizzare (citazione o ricorso), ma l'opzione consigliata da Avvocati di ALI propende per la soluzione del *ricorso*, fermo restando il principio di conservazione degli atti che consentirà al Giudice di Pace di convertire l'atto, se lo riterrà, nel rispetto dell'economicità della trattazione.

L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione della sanzione sono stati infatti congegnati dal legislatore in maniera estremamente generica ed approssimativa, abbozzando un meccanismo procedimentale posticcio di forme e termini mutuati da procedure di diversa natura, che genera incertezza interpretativa e confusione applicativa.

Molto dipenderà dalle prassi che si andranno ad instaurare nei vari uffici del Giudice di Pace dislocati sul territorio nazionale e dalle sopravvenienze normative o giurisprudenziali, attualmente inesistenti, ma si consiglia comunque di informarsi sulle modalità di gestione e proposizione delle opposizioni presso l'URP del Giudice di Pace territorialmente competente cui andrà notificata l'impugnazione.

Con questo link è possibile trovare informazioni generali sul Giudice di Pace competente, selezionando dalla finestra interattiva l'ufficio di pertinenza e filtrando la ricerca dalla mappa interattiva (Regione, Provincia e Comune).

https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=ricorsi&pagina=cambiaufficio&nextpagina=ricorso_osa#

Ciò posto, il soggetto che intende ricorrere potrà utilizzare il modello proposto da ALI seguendo le istruzioni fornite con il presente *vademecum*, compilando la nota di iscrizione ed il ricorso introduttivo nelle parti indicate il **giallo** e personalizzando il contenuto in base alle specificità del proprio caso.

Formulare una impugnazione che tenga conto di tutti i singoli casi (guariti, obiettori, in possesso o meno del green-pass, esentati da uno specialista etc.) è impresa ardua se non impossibile e, tuttavia, nel corpo dell'atto sono state individuati motivi di impugnazione dedicati alle situazioni più comuni (guariti e soggetti non vaccinati), pur rimanendo ben chiaro il nucleo duro dell'impugnazione avente ad oggetto la dedotta nullità dell'accertamento e l'illegittimità dell'obbligo.

L'opposizione si può proporre con raccomandata con avviso di ricevimento (racc. a/r) indirizzata all'ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, entro **30 giorni** dalla notificazione dell'addebito, e dovrà contenere:



- ✓ il ricorso in originale + 4 copie (dopo aver sottoscritto l'originale, fare due fotocopie dell'atto firmato)
- ✓ l'avviso di addebito in originale + 4 copie
- ✓ la nota di iscrizione a ruolo
- ✓ ricevuta di versamento di un contributo unificato pari ad euro 43, da incollare sulla nota di iscrizione a ruolo. Il contributo unificato può essere acquistato come "valore bollato" presso le tabaccherie autorizzate (si trovano con facilità nei pressi dei tribunali) oppure può essere pagato on line tramite la piattaforma pagoPA da tutti gli utenti, anche da coloro che non hanno eseguito la procedura di 'login' (tramite SPID o smart card) all'area riservata de Portale.

In tal caso il pagamento può essere eseguito:

- immediatamente on-line (servizio "paga subito"), utilizzando carta di credito/debito, addebito in conto (per le banche che aderiscono a pagoPA), bonifico bancario tramite la modalità Mybank, canali on-line di Poste Italiane (esclusi gli importi fissi per la pubblicazione degli annunci di vendita) o con altri metodi di pagamento elettronico (es: paypal, satispay, postapay e altri);
- successivamente (servizio "genera avviso" qui disponibile), stampando l'avviso di pagamento e utilizzando uno dei canali messi a disposizione da un Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) aderente: sportello fisico anche con contante, ATM, applicazioni home-banking, app IO.

L'utente è libero di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) con il quale completare la transazione ed eventuali commissioni potrebbero essere applicate dallo specifico PSP. L'elenco completo dei PSP aderenti è reperibile al seguente link <https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>

Tramite il presente servizio è anche possibile scaricare la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento; per l'utilizzo fare riferimento al vademecum operativo reperibile al seguente link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pagopa&contentId=DOC9510

Gli Uffici Giudiziari che accettano pagamenti eseguiti telematicamente sono esclusivamente quelli visualizzati negli elenchi a discesa presenti nella maschera relativa ad una nuova richiesta di pagamento, per cui il consiglio per chi non ha



dimestichezza con i pagamenti on line, di propendere per l'acquisto del valore bollato.

In ogni caso, poiché gli uffici del Giudice di Pace italiani adottano protocolli diversi e non uniformi, risulta opportuno prendere ogni opportuna informazione (anche telefonando) sugli adempimenti di fascicolazione, collazione e spedizione dell'atto di impugnazione.

*

1. Preparazione della nota di iscrizione a ruolo (NIR)

La nota di iscrizione a ruolo deve necessariamente accompagnare il ricorso e può essere reperita accedendo al link <https://avvocatiliberi.legal/sos-over-50/> e scaricando il file in formato word denominato "NIR OVER 50".

Compilare i campi in **giallo** inserendo i dati richiesti, quindi salvare sul pc, stampare e firmare.

La nota di iscrizione a ruolo deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento del contributo unificato, che può essere pagato secondo le modalità descritte in precedenza.

Per chi ha maggiore dimestichezza con le pratiche on-line, è possibile effettuare una "pre-iscrizione" a ruolo del ricorso tramite il link https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=ricorsi&pagina=cambiaufficio&nextpagina=ricorso_osa#

Tale modalità sostituisce la compilazione della nota di iscrizione a ruolo come sopra descritta, ma non tutti gli uffici del Giudice di Pace utilizzano questo servizio, quindi verificare preliminarmente che esso sia disponibile per l'ufficio territorialmente competente selezionando "scegli l'ufficio da consultare", restringendo la ricerca con la mappa interattiva dalla Regione, poi selezionando la provincia ed il comune (circondario) ove è presente l'Ufficio (sono indicati dai menu a tendina che si aprono man mano che si restringe la ricerca).

Seguire le istruzioni fornite dal portale che consentirà di proseguire solo dopo aver correttamente compilato le maschere precedenti.

Una volta selezionato l'ufficio competente, procedere con la compilazione del "ricorso (Pre-iscrizione ricorso in Opposizione a Sanzione Amministrativa)", inserendo i dati necessari indicati con l'asterisco, quindi premere "avanti".

N.B. spuntare "Sì" alla domanda "vuoi ricevere comunicazioni sul ricorso", quindi inserire mail e pec (se disponibile).



Nella maschera successiva, aprire il menu a tendina e selezionare la voce di cui all'immagine

Compila il ricorso (Pre-iscrizione ricorso in Opposizione a Sanzione Amministrativa)
Attenzione, questa procedura non sostituisce l'iscrizione al ruolo dell'ufficio che deve essere fatta nei termini di legge con deposito in cancelleria.
In caso di mancata formalizzazione dell'iscrizione (ad esempio perchè ci si accorge di avere commesso un errore), la pre-iscrizione web verrà cancellata dal sistema dopo 6 mesi e non rivestirà alcun valore giuridico.

Ricorso

(*) Oggetto del ricorso (ex art. 22 Legge n. 689/1981 e artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011)

Altre violazioni di competenza del Giudice di Pace (vedi (i) per materie escluse)

Violazione codice della strada (Verbale, Cartella esattoriale, Ordinanza del Prefetto o Commissario del governo)
Opposizione a ordinanza del Prefetto o Commissario del governo per emissione di assegno a vuoto
Altre violazioni di competenza del Giudice di Pace (vedi (i) per materie escluse)

< Indietro Avanti >

(*) Campi obbligatori

Procedere alla maschera successiva cliccando su "avanti".

Nella maschera che si apre inserire i dati relativi all'atto impugnato, riempiendo i campi obbligatori contrassegnati con asterisco "*", quindi procedere con il tasto "avanti"

cancellata dal sistema dopo 6 mesi e non rivestirà alcun valore giuridico.

atto/i impugnato/i

Sanzione amministrativa accessoria?

Tipologia atto impugnato Solo verbali o altra tipologia

(*) Rif. sanzione 1 Verbale di contestazione xxxxxxx

(*) del 11/12/2022 notificata il 11/12/2022 indicare GG/MM/AAAA

(*) Tipo violazione Altro Punti persi

(*) autorità emittente ADE

Sanzione pecuniaria Euro

articoli violati

Rif. sanzione 2

del notificata il indicare GG/MM/AAAA

Tipo violazione Punti persi

autorità emittente

Sanzione pecuniaria Euro

articoli violati


SIGP@Internet 2.018 - 31.10.2022 | Scrivici | Credits

Nel capo "autorità emittente" inserire Agenzia delle Entrate e Riscossione di (luogo).

La maschera successiva richiede i dati dell'Autorità Opposta (che in questo caso coincide con l'Ente di riscossione) e dunque inserire la denominazione dall'elenco proposto nel




menu a tendina oppure, qualora non fosse presente in tale elenco, cliccare su *“aggiungi altro ricorrente principale”* ed inserire manualmente la denominazione



Dopo aver cliccato *“avanti”* si apre la maschera che chiede l’inserimento del valore della causa (100 euro) e l’importo del contributo unificato (43 euro), di cui è possibile allegare la ricevuta di pagamento se effettuato on line nei termini sopra illustrati.

Inserire il codice di sicurezza raffigurato nella maschera, quindi spuntare *“accetto”* ed infine cliccare il tasto *“conferma”*



Terminata la procedura, si riceverà una mail all’indirizzo inserito nell’anagrafica con cui verrà assegnato un codice web provvisorio di *“preiscrizione”* del ricorso unitamente alle indicazioni sulle modalità ed i tempi per accedere fisicamente alla cancelleria del Giudice di Pace cui portare e iscrivere a ruolo il fascicolo.



Si consiglia di chiamare o passare fisicamente in sede per ricevere informazioni di dettaglio.

*

2. Redazione del ricorso

Il ricorso proposto da Avvocati Liberi è principalmente volto all'accertamento della nullità dell'avviso di addebito ed alla illegittimità della sanzione comminata in via generalizzata ed indiscriminata a tutti i soggetti maggiori di anni 50, senza che vi sia stata una effettiva esigenza sanitaria specifica, una efficacia preventiva ed un beneficio individuale e sociale.

Sulla base di tanto sono stati argomentati una serie di motivi, di carattere sostanziale e procedimentale (preliminari/pregiudiziali), alcuni meramente eventuali, che rilevano solo in caso di verifica di specifici presupposti che non è detto abbiano riguardato tutti i soggetti sanzionati o sanzionabili.

Iniziamo con il dire che gli avvisi di addebito notificati sino ad ora risultano, nella quasi totalità dei casi, viziati in radice dalla nullità per difetto dei requisiti essenziali, in particolare della completa omissione delle indicazioni da dare obbligatoriamente al sanzionato per impugnare l'avviso (termini di opposizione; autorità competente; forme; garanzie; avvertimenti, etc.).

Il ricorso pertanto presenta un primo motivo di nullità dell'avviso per omessa indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione, poiché il soggetto sanzionato non può conoscere – né viene informato in tal senso – quali sono i termini per l'impugnazione, quale il Giudice naturale, quali le forme, quali le procedure e quali fonti normative attingere per l'applicazione del procedimento.

Ulteriore eccezione preliminare riguarda la carenza di legittimazione attiva e del potere in capo all'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di accertare ed emettere la sanzione in questione (potendo solo "riscuoterla").

Vi sono poi una serie di ulteriori motivi che riguardano la specifica posizione di chi ha o non ha ricevuto l'avviso di avvio del procedimento; di coloro che erano guariti; di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi in assenza di infezione, guarigione o esenzione.

La motivazione della "immunità naturale" (motivo n. 5) potrebbe essere sovrapponibile con il caso dei soggetti esentati dalla vaccinazione, o di quelli differiti, e dunque il motivo potrebbe essere sostituito con l'illustrazione del caso specifico e con la produzione della relativa documentazione medica a supporto.



Ulteriore motivo di impugnazione presuppone l'accertamento della violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili (privacy).

Per la redazione del ricorso resta valida la metodologia seguita in passato da Avvocati Liberi per l'ausilio nella compilazione degli atti aventi valore giudiziale.

Scaricare dal sito <https://avvocatiliberi.legal/sos-over-50/> il file in formato word denominato "SOS ricorso OVER 50" e compilare i campi evidenziati in **giallo**, inserendo le informazioni anagrafiche richieste.

È cura del ricorrente compilare correttamente l'atto prestando attenzione alle note a piè di pagina che chiariscono quali parti andranno eventualmente cancellate perché non pertinenti o non di interessi al singolo caso.

N.B. Terminata la compilazione dell'atto, cancellare l'evidenziatore delle parole selezionando il periodo interessato e cliccando su "*nessun colore*" all'interno del tasto "*evidenziatore testo*" della barra di menu "*home*".

Il ricorso deve essere letto attentamente e modificato per personalizzare l'impugnazione alla specificità della propria situazione.

Le parti che necessitano di una verifica ed un controllo dell'utente sono prevalentemente quelle evidenziate in giallo e quelle recanti le note a piè di pagina, che hanno la funzione di accompagnare la compilazione fornendo indicazioni utili.

*

(nota 1) L'Ufficio del Giudice di Pace competente è quello del luogo dove ha sede l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha inviato l'avviso di addebito. Inserire dunque nel campo in **giallo** il luogo del giudice di pace in base al luogo della sede dell'Ente impositore indicato in alto a destra nell'intestazione dell'avviso. Per verificare quale sia il giudice territorialmente competente rispetto alla sede dell'Ente impositore, cercare l'ufficio giudiziario attraverso l'individuazione all'interno delle circoscrizioni elencate qui

<https://www.altalex.com/documents/leggi/2013/04/17/giudici-di-pace-elenco-delle-circoscrizioni>

N.B.: effettuata la compilazione seguendo la nota, ricordarsi di cancellarla direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 2) inserire il numero dell'avviso di addebito reperibile nella fascetta azzurra subito dopo l'indirizzo del destinatario. Effettuata la compilazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.



(nota 3) Indicare la propria pec, se in possesso, e comunque indicare una mail valida per evitare le notifiche nella cancelleria del Giudice di Pace. Effettuata la compilazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 4) Indicare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha eseguito la notifica dell’avviso di addebito, attraverso l’informazione riportata in alto a destra nell’intestazione dell’avviso. Effettuata la compilazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 5) Inserire la data di ricezione dell’avviso, che corrisponde alla data di ritiro presso l’ufficio postale se fatta entro 10 giorni dalla notifica oppure, se ritirato successivamente i 10 giorni dalla notifica, indicare la data del 10° giorno successivo alla notifica (compiuta giacenza). Da questa data bisogna computare i termini per la proposizione dell’opposizione, anche se la notifica è ritirata successivamente. I termini di opposizione decorrono dal decimo giorno dalla notifica (compiuta giacenza) anche se il plico non viene ritirato. Effettuata la compilazione del campo interessato cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 6) questa parte è dedicata SOLO per chi ha ricevuto l’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio, e richiede la cancellazione della dell’opzione non praticata. Dunque se si è data risposta a tale avviso, cancellare l’opzione “*al quale non ha dato risposta*”, mentre se non si è data risposta a quell’avviso (scelta consigliata da ALI) cancellare l’opzione “*al quale ha dato risposta con lettera del che si allega*”. Questo punto va totalmente omesso, e perciò cancellato l’intero periodo, se la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio **non** è stata mai ricevuta. Effettuata la compilazione del campo interessato cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 7) cancellare il periodo *ben oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art.1 comma 1 del DL n.1/2022, convertito in L. n.18 del 04/03/2022* se la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio **non** è stata mai ricevuta oppure è stata ricevuta **dopo** del 16/07/2022. Effettuata la compilazione del campo interessato cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 8) il motivo di ricorso n. 2 riguarda esclusivamente i soggetti sanzionati ai quali sia stato omesso invio preliminare della comunicazione ex art. 4-sexies, co. 4, del decreto-legge 1° aprile 2021 (cioè l’avviso di avvio del procedimento). Qualora tale avviso sia stato ricevuto, cancellare l’intero motivo n. 2. Effettuata la compilazione del campo cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.



(nota 9) il motivo di ricorso n. 3, uguale e opposto al precedente, riguarda esclusivamente i soggetti sanzionati ai quali sia stato notificato l'invio preliminare della comunicazione ex art. 4-sexies, co. 4, del decreto-legge 1° aprile 2021 (cioè l'avviso di avvio del procedimento). Qualora tale avviso non sia stato ricevuto o se si è ricevuto l'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio dopo del 16/07/2022, cancellare l'intero motivo n. 3 poiché l'Agenzia delle Entrate e Riscossione avrebbe dovuto notificare l'avviso di addebito entro 180 giorni dall'avviso di avvio del procedimento. Effettuata la compilazione del campo cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 10) il motivo di ricorso n. 4 ha carattere generale e riguarda esclusivamente i soggetti che non hanno contratto il Covid-19 (no guariti) e che sono stati sprovvisti del Green Pass base e rafforzato, per la scelta di non essersi voluti sottoporre a vaccinazione. Cancellare completamente il motivo se non si rientra in uno di questi casi. Effettuata la compilazione del campo cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 11) il motivo di ricorso n. 5, opposto al precedente, è destinato esclusivamente a chi ha contratto il Covid19 ed è guarito. Inserire pertanto la data dell'infezione e la data di guarigione, circostanze che vanno comunque provate producendo in copia il certificato di guarigione, la copia della certificazione verde nonché, se disponibile, una certificazione medica (esame del sangue) che attesti la presenza di anticorpi IgG. In caso non si rientri in questa casistica, cancellare l'intero punto evidenziato. Effettuata la compilazione del campo cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 12 e 13) pur se l'istanza della sospensiva può essere richiesta sempre, il presupposto per l'accoglimento (della sospensione = sospensione della riscossione della sanzione nelle more della decisione del merito dell'impugnazione) risiede nel pericolo che il pagamento possa comportare un grave danno irreparabile al ricorrente che, visto l'importo della sanzione, è opportuno che venga chiesta la sospensione soltanto se si versa in una situazione economica disagiata. È necessario fornire ISEE o altrimenti cancellare l'intero punto "ISTANZA CAUTELARE". Effettuata la compilazione del campo cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 14) Cancellare la frase in corsivo *previa sospensione dell'avviso di addebito notificato*, se si è optato per la cancellazione dell'istanza di sospensiva come sopra spiegato (nota 12 e 13). Effettuata la compilazione del campo cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.



(nota 15) allegato obbligatorio. Effettuata l'allegazione, cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 16, 17 e 20) inserire esclusivamente qualora si ricada nella casistica dei rispettivi motivi di impugnazione, altrimenti cancellare. Effettuata l'allegazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 18) obbligatorio almeno uno dei documenti indicati qualora si rientri nella casistica del motivo n. 5, altrimenti cancellare. Effettuata l'allegazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 19) inserire ISEE esclusivamente qualora si sia richiesto la sospensiva, altrimenti cancellare. Effettuata l'allegazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 16, 17 e 20) inserire esclusivamente qualora si ricada nella casistica dei rispettivi motivi di impugnazione, altrimenti cancellare. Effettuata l'allegazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

(nota 21) inserire i dati mancanti evidenziati in **giallo**, obbligatoriamente una mail e, se disponibili, anche numero fax e indirizzo pec, altrimenti cancellare. Effettuata l'allegazione cancellare la nota direttamente dal corpo del testo e non solo dal piè di pagina.

Inserire alla fine data, luogo e nome e cognome del ricorrente (evidenziati in **giallo**), quindi salvare su pc, stampare e firmare, non prima di aver eliminato le evidenziazioni in giallo e le note.

*

3. Fascicolazione e spedizione

Una volta predisposto il ricorso, sarà necessario salvarlo sul proprio pc, stampare e firmarlo.

Seguire la stessa procedura per la NIR (nota di iscrizione a ruolo) sulla quale applicare la marca del C.U. (contributo unificato) ovvero copia della ricevuta di pagamento on-line

Preparare 4 copie dell'originale firmato nonché 4 copie dell'avviso di addebito impugnato.

Inoltre è necessario scaricare dal sito <https://avvocatiliberi.legal/sos-over-50/> gli allegati da produrre che ALI ha preparato per sostenere alcuni motivi di ricorso, mentre



la parte dovrà preoccuparsi di preparare la copia della documentazione propria (certificati, avvisi, green pass, esami, etc.)

Una volta che si ha tutto pronto, inserire in un plico e spedire per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente.

Prima di procedere con la spedizione, è consigliabile contattare l'Ufficio del Giudice di pace territorialmente competente (telefonicamente o anche mediante accesso allo sportello) per ricevere informazioni e istruzioni di maggiore dettaglio su modalità e procedure tecniche predisposte dal singolo ufficio.

In seguito alla spedizione del ricorso, la Cancelleria comunicherà con il ricorrente attraverso la mail (no pec) indicata nell'atto di opposizione e nella NIR. In ogni caso, se dopo 40-60 giorni dalla spedizione non si ricevessero notizie dalla Cancelleria, si consiglia di prendere contatti (telefonici o mediante accesso fisico) con l'URP al fine di ricevere l'indicazione nel Numero di Ruolo Generale assegnato al procedimento (RG), che è composto da un numero progressivo delle iscrizioni e dall'anno di iscrizione (es. 2345/22).

Con tale numero sarà possibile controllare lo stato del procedimento, sia attraverso gli accessi diretti in cancelleria sia anche utilizzando l'app "Giustizia Civile" per Android e Apple, scaricabile su play store, che fornisce le informazioni sullo stato dei procedimenti in forma anonima, inserendo solo il numero di ruolo.

In seguito alla iscrizione a ruolo il Giudice di Pace dovrebbe effettuare la notifica del ricorso alla parte resistente fissando un'udienza a cui il ricorrente dovrà (avendone interesse) partecipare.

Chiedere informazioni all'Ufficio del Giudice di Pace o rivolgersi ad un legale di propria fiducia se possibile.

La partecipazione all'udienza può essere fatta personalmente dal ricorrente, che ben può difendersi da solo davanti al giudice (non c'è bisogno di un avvocato), ma è consigliabile che la parte si rivolga al proprio avvocato di fiducia se possibile, poiché la trattazione dei motivi del ricorso richiede conoscenza della materia e soprattutto vedrà come interlocutore l'avvocatura dello stato per conto dell'amministrazione resistente.

In ogni caso è bene sapere anche che non dovrebbero essere comminate spese di soccombenza nel caso di rigetto del ricorso – solitamente è disposta una compensazione - e che, comunque, qualora fossero comminate, il relativo importo non potrà essere superiore al valore della causa (ossia 100 euro).



Nel ricorso è stata sollevata anche una questione di costituzionalità che, seppure illustrata in termini generali e riassuntivi, potrà essere coltivata dal legale che eventualmente assisterà la parte in udienza o, in difetto, potrà costituire uno spunto per il Giudice che può sollevarla d'ufficio in ogni momento.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare ALI alla seguente mail:

assistenza.societacivile@avvocatiliberi.legal

La presente strategia è offerta in uso libero e gratuito a chiunque fosse interessato, declinando Avvocati Liberi ogni responsabilità e paternità per la compilazione, la presentazione, la celebrazione, l'esito del ricorso e la soccombenza, di cui ALI promuove le impugnazioni e non garantisce alcunché, essendo la propria attività volta esclusivamente a fornire un mero parere giuridico ed un modello editabile ad ausilio di coloro che sono intenzionati a proporre l'impugnativa a prescindere.

La presente strategia è stata redatta e presentata a cura di:

Avv. Maria Rosaria Faggiano, Avv. Chiara Guglielmetto, Avv. Luca Campanotto, Avv. Roberto Martina, Avv. Cordelia Tramontana, Avv. Cecilia Cusi, Avv. Vincenzo Nicoletti, Avv. Andrea Viel e Avv. Silvia Pieroni

Siamo fiduciosi di aver reso un servizio utile alla collettività, e per consentirci di continuare la nostra azione e sostenere le nostre iniziative, se ritenute meritevoli, sarebbe di grande aiuto una libera donazione, nei limiti delle possibilità di ciascuno.

I contributi liberali e le donazioni possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN di Avvocati Liberi: IT33Z0832703263000000002401; Causale: Donazione.

Ringraziamo in ogni caso.

ALI non si ferma.

Avvocati Liberi
United Lawyer for freedom